

Sezione fallimentare

Il Tribunale di Roma, riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri dott.ri:

Fausto Severini - Pres. est.

Concettà Fragapane - Giud.

Nicola Pannullo - Giud.

Ha pronunciato il seguente

Decreto

Visto il ricorso di [REDACTED]

con cui questi chiede sia pronunciato provvedimento di riabilitazione civile ai sensi dell'art. 142 e segg. l.f. abrogata dal d.lgs. 5/2006, entrato in vigore il 16-7-2006;

ritenuto che tale legge ha abrogato, con anticipato riferimento, rispetto all'intera novella, al 16-1-2006, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto,

la norma che prevedeva la tenuta dell' "albo dei falliti", dove erano "iscritti i nomi di coloro" che erano stati oggetto di tale dichiarazione, ha abrogato le limitazioni personali del fallito in materia elettorale, ha abrogato l'art. 3, comma 1, legge 8 agosto 1991, n. 264, nella parte in cui, non si concedeva l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, al titolare dell'impresa, che fosse stato "...dichiarato fallito, ovvero ...[fosse] in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento", ha modificato la norma relativa alla corrispondenza diretta al fallito e all'obbligo di residenza del fallito stesso;

ritenuto che già con il precedente DPR 313/2002, art. 52, era stato abrogato "l'art. 17, comma secondo, ultimo periodo" della l.f., che, sotto la rubrica "comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento", disponeva "si osservano inoltre le disposizioni del codice di procedura penale, relative al casellario giudiziario", con riferimento all'art. 686 cpp, che, al primo comma, lett. b-, n. 2, prevedeva che fossero iscritte, per estratto, "le sentenze con le quali l'imprenditore è stato dichiarato fallito".

ritenuto che lo stesso DPR 313, art. 3, lett. q-, disponeva, peraltro, che “nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto...i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito”;

osserva:

la riforma della legge fallimentare abrogando, con significativo effetto immediato, le incapacità del fallito, almeno in parte e con riferimento a quelle più eclatanti e vistose, ha ritenuto di eliminare l'antica discriminazione in danno di questo e, contemporaneamente, di espungere l'intero capo IX del titolo II della legge fallimentare relativo alla riabilitazione civile, unico procedimento in precedenza previsto per dichiarare, con sentenza, cessate le incapacità personali del fallito e ordinare “la cancellazione del nome del fallito dal registro previsto dall'art. 50” dandone comunicazione “all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione” (art. 142 l.f. abrogata).

In presenza di tale normativa innovativa la giurisprudenza ha ritenuto, pressoché unanimemente, che l'intero registro dei falliti dovesse essere eliminato, anche con riferimento ai fallimenti chiusi prima della entrata in vigore della novella, per un'evidente disparità di trattamento che sarebbe derivata da una diversa interpretazione, soluzione, del resto, in linea con la lettera della legge (Trib, Vicenza, decreto 18-8-06, in Guida al Diritto, n. 39, p. 57; Trib. Bolzano, 14-9-06, ined.).

Dunque il registro dei falliti non esiste più, né ovviamente è più possibile iniziare il giudizio di riabilitazione, sia perché è stata abrogata la relativa normativa, sia perché il giudizio sarebbe ormai privo di qualsiasi significato, alla luce di questa “sorta di riabilitazione ex lege” operata dalla novella.

Rilevano i vari ricorrenti che permangono altre incapacità, per la verità non prescritte dalla legge e quindi non eliminate espressamente, strettamente connesse alla precedente situazione di fallito per il quale non era ancora stata pronunciata la riabilitazione, quali quelle del blocco dei fidi da parte di banche o di incapacità di iscrizione ad albi professionali, connesse al mancato conseguimento da parte di

soggetti dichiarati falliti della sentenza di riabilitazione (istituto ormai non più esistente), unitamente al mantenimento della iscrizione della sentenza di fallimento nel Casellario giudiziario.

Ritiene il Tribunale che tali inconvenienti, sicuramente non voluti dal Legislatore, siano superabili quanto meno con riferimento a quest'ultima iscrizione, interpretando la normativa vigente nel senso che le cancellerie delle sezioni fallimentari non debbano più trasmettere al casellario giudiziario l'estratto delle sentenze dichiarative di fallimento e che il Casellario cancelli le stesse sentenze già iscritte.

Infatti la caduta dell'obbligo delle cancellerie fallimentari deriva direttamente dalla citata abrogazione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 17 l.f. operata dal DPR 313/02 (art. 52 citato), che ha eliminato l'obbligo di queste di osservare le disposizioni del codice di procedura penale, relative al casellario giudiziale con riferimento alla "comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento"; per quanto riguarda la iscrizione al casellario, la normativa è più equivoca, ma non sembra dubbio che la soluzione vada nello stesso senso.

Non solo la fonte principale della notizia da scrivere - estratto della sentenza di fallimento - è venuta a cadere, come si è visto, ma la stessa norma che indica i provvedimenti da scrivere nel "casellario giudiziale" (art. 3 citato), accanto ai "provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore" pone "quelli di riabilitazione del fallito", con ciò fissando implicitamente uno stretto rapporto funzionale tra i due provvedimenti (entrambi collocati sotto la stessa lettera q-), per cui, quando il successivo d.lgs. 5/06 elimina le incapacità del fallito, esclude l'obbligo della cancelleria di inviare l'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento al Casellario giudiziario e abroga il capo sulla riabilitazione del fallito, evidenzia la volontà del Legislatore di cancellare le iscrizioni delle dichiarazioni di fallimento vecchie e nuove dal Casellario.

La soluzione opposta di mantenere in vita le vecchie iscrizioni, del resto, a fronte della sicura disposizione che elimina l'incombente della cancelleria di inviare le nuove dichiarazioni di fallimento al Casellario, non avrebbe alcun senso pratico.

violerebbe con tutta evidenza il principio di uguaglianza e, in prospettiva temporale, avrebbe l'unico effetto di rallentare la eliminazione progressiva (in quanto richiesta espressamente dai singoli soggetti dichiarati falliti dopo il 16-7-06 ovvero non più legittimati a presentare istanza di riabilitazione) dal Casellario di tutte le sentenze di fallimento.

Poiché la legge non specifica più in quali casi la iscrizione in questione può essere cancellata, non esistendo più la procedura di riabilitazione, se non si vuole affermare che la sentenza di fallimento e il decreto di chiusura debbano rimanere iscritti per sempre nel Casellario giudiziario, ovvero che debba persistere indefinitamente il relativo effetto, in quanto nessuna riabilitazione potrà più intervenire, occorre ritenere, quale interpretazione costituzionalmente orientata, che tutte le iscrizioni pregresse debbono essere eliminate d'ufficio ovvero su ordine del giudice, mentre le sentenze successive al 16-7-06 non dovranno essere comunicate - e quindi non saranno iscritte - al Casellario.

Il Registro delle imprese rimane dunque l'unica sede legittima dove la sentenza dichiarativa di fallimento rimane annotata, a seguito di invio dell'estratto della sentenza stessa da parte del cancelliere, ai sensi dell'art. 17 novellato, senza che tale annotazione abbia alcun effetto per il fallito dopo la chiusura del fallimento, se non come notizia storica, come del resto avveniva quando il fallito otteneva sentenza di riabilitazione.

La domanda del ricorrente tendente ad ottenere la riabilitazione, deve dunque essere ritenuta inammissibile per abrogazione della normativa, ma può essere interpretata come richiesta di ordinare al Casellario giudiziario di cancellare le iscrizioni relative al fallimento del ricorrente; e sotto tale profilo può essere accolta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la domanda di riabilitazione; ordina che venga cancellata dal Casellario giudiziario la iscrizione relativa al fallimento del ricorrente.

Roma 31 5 07

Il Presidente


